



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Le novità della Direttiva 2013/34/UE

Dalle Direttive contabili del 1978 e 1983 alla Direttiva 2013/34/UE

Luca Magnano San Lio
Commissione Principi Contabili
Revisore legale - Senior Manager KPMG

20 maggio 2015

Le novità della Direttiva 2013/34/UE

Cenni storici sulla normativa di bilancio in Italia

Il Codice di Commercio del 1865

Prime norme sulla società anonima con un richiamo alla formazione ed approvazione del bilancio

Il Codice di Commercio del 1882

Il bilancio d'esercizio deve "dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite sofferte" – introduce una "clausola generale del bilancio"

Obbligo di redazione del bilancio per le società di capitali

Obbligo di discussione modifica e approvazione in assemblea

Il Codice Civile del 1942

Contenuto minimo dello stato patrimoniale e regolo di valutazione del patrimonio

Separazione dei ruoli tra assemblea ed amministratori

La "mini riforma delle S.p.A." del 1974

Unicità del bilancio d'esercizio

Contenuto del conto economico

Bilancio consolidato (ma senza regole applicative)

Le novità della Direttiva 2013/34/UE

La normativa comunitaria

Il Trattato CEE

Esigenza di coordinare la regolamentazione dei conti annuali

La IV Direttiva del 1978

Clausola generale del bilancio: *true and fair view*

Schemi contabili

Postulati del bilancio: chiarezza, costanza nel tempo, competenza, valutazione separata

Numerose opzioni per gli Stati Membri

La VII Direttiva del 1983

Obbligo di redazione del bilancio consolidato

Forma e contenuto

Definizione dell'area di consolidamento

Il D.Lgs. 127/1991

Recepisce in Italia, con numerosi anni di ritardo, la IV Direttiva e la VII Direttiva

Seguono modifiche sia per recepire le direttive di modifica della IV Direttiva, sia per recepire altri cambiamenti (tra tutti, la cd. Riforma Vietti)

Le novità della Direttiva 2013/34/UE

Il processo di formazione della Direttiva 34

La Comunicazione del luglio 2007

Tiene conto dell'introduzione a livello comunitario degli IFRS

Identifica misure concrete per la semplificazione degli adempimenti amministrativo contabili delle "Small and Medium Enterprises", tra cui:

- introduzione delle "microentità"
- semplificazione per le SME relative alla pubblicazione del bilancio

Il Consultation paper di febbraio 2009 "Consultation on the review of the Accounting Directive"

Naturale progresso della Comunicazione, affronta tra le altre le seguente tematiche:

- classificazione delle imprese in categorie attraverso tre soglie dimensionali per suddividere piccole, medie, grandi imprese ed Enti di Interesse Pubblico
- bottom up approach: definire regole generali per tutte le entità e regole specifiche per quelle dimensionalmente più rilevanti
- obbligo del prospetto di rendiconto finanziario
- adattamento del contenuto della nota integrativa alle dimensioni dell'impresa

Le novità della Direttiva 2013/34/UE

Il processo di formazione della Direttiva 34

Il Consultation paper di novembre 2009 "Consultation on the Financial Reporting Standard for small and medium-sized entities"

Nel corso della consultazione del febbraio 2009, è emersa una spinta degli stakeholders verso l'adozione degli IFRS for SMEs pubblicati dallo IASB

Il Consultation paper rileva i benefici in termini di comparabilità dei bilanci derivanti dall'adozione di tali principi, evidenziando che la riduzione del costo del capitale e l'incremento dei rapporti commerciali dovrebbero compensare il costo iniziale della transizione a tali principi

E' da rilevare che all'esito della consultazione la Commissione Europea riterrà di non adottare gli IFRS for SME, in quanto le analisi di impatto evidenziano che tali principi non sarebbero idonei agli obiettivi di semplificazione e contenimento degli oneri amministrativi alla base del progetto della nuova direttiva contabile

Il testo della Direttiva in consultazione nel 2011

In data 25 ottobre 2011 la Commissione Europea pubblica in consultazione il testo della Direttiva 34, che viene approvato in data 26 giugno 2013



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Le novità della Direttiva 2013/34/UE

Gli schemi di bilancio, il rendiconto finanziario e la nota integrativa

Luca Magnano San Lio
Commissione Principi Contabili
Revisore legale - Senior Manager KPMG

20 maggio 2015

Le novità della Direttiva 2013/34/UE

Stato Patrimoniale

Principali variazioni dello Stato Patrimoniale previste dalla Direttiva

- **Eliminazione dei Conti d'Ordine in calce al prospetto**, onde evitare la duplicazione rispetto al contenuto dello Stato Patrimoniale. Viene contestualmente ampliato il contenuto informativo della nota integrativa rispetto agli impegni ed alle garanzie

Tale variazione è stata riflessa nello Schema di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva posto in consultazione

Altre modifiche dello Stato Patrimoniale previste dallo schema di decreto

- Introduzione delle voci B.III.4 strumenti finanziari derivati attivi, C.III.5 strumenti finanziari derivati attivi dell'attivo di Stato Patrimoniale, e B.3 Strumenti finanziari derivati passivi del passivo di Stato Patrimoniale
- Introduzione della voce A.VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
- Eliminazione della voce di bilancio "Azioni proprie", in quanto è prevista la diretta imputazione a Patrimonio Netto

Le novità della Direttiva 2013/34/UE

Conto Economico

Principali variazioni del Conto Economico previste dalla Direttiva

- Eliminazione dello schema di conto economico a sezioni contrapposte
- Eliminazione delle voci "**proventi ed oneri straordinari**". Tale variazione è stata riflessa nello Schema di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva posto in consultazione

Altre modifiche del Conto Economico previste dallo schema di decreto

- Modifica delle voce D) ora denominata "rettifiche di valore di attività e passività finanziarie"
- Introduzione delle voci D.18.d strumenti finanziari derivati e D.19.d strumenti finanziari

Le novità della Direttiva 2013/34/UE

Conto economico (continua)

Prime riflessioni sulla eliminazione delle poste straordinarie

- Eliminazione delle voci "**proventi ed oneri straordinari**" ma...
- ...obbligo di evidenziare nella nota integrativa "l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o i costo di entità o incidenza eccezionali"
- Concetto di straordinario nella IV Direttiva: proventi ed oneri non derivanti dalle attività ordinarie della società
- Relazione Ministeriale al D. Lgs. 127/91: "l'aggettivo straordinario, riferito a proventi ed oneri, non allude all'eccezionalità o anormalità dell'evento, bensì all'estraneità, della fonte del provento o dell'onere, alla attività ordinaria"
- Principio Contabile 29: sono considerati straordinari i proventi/oneri che derivano da: i) eventi accidentali ed infrequenti; ii) operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della società
- In prima battuta pare di poter affermare che la "straordinarietà" possa costituire un sottoinsieme della "eccezionalità", in quanto la stessa estraneità di un fatto alla gestione ordinaria sembra poterlo qualificare come elemento di "incidenza eccezionale", mentre, ad esempio, l'eccezionalità dell'importo di una operazione non pare sufficiente a qualificarla come straordinaria

Le novità della Direttiva 2013/34/UE

Rendiconto finanziario

Direttiva

- Il rendiconto finanziario non è contemplato dalla Direttiva 34
- In base alla Direttiva, gli Stati membri possono imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d'esercizio altri prospetti oltre ai documenti di cui al primo comma (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa)

Schema di decreto

- Nello schema di decreto è previsto, all'art. 2423, comma 1, l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario
- Lo schema di decreto non contiene altre disposizione relative al rendiconto finanziario, ai criteri di redazione o ad eventuali informazioni da fornire rispetto allo stesso in nota integrativa
- Tuttavia lo stesso schema, all'art. 2435-bis, prevede che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, corrispondenti alle "piccole imprese" della Direttiva 34, sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario

Le novità della Direttiva 2013/34/UE

Nota integrativa

Direttiva

Approccio modulare: incremento degli obblighi informativi al crescere delle dimensioni delle società

Divieto per gli Stati Membri di richiedere ulteriori informazioni alle piccole imprese oltre al contenuto minimo della Direttiva

Struttura: coerenza con i prospetti, la nota deve illustrare i commenti alle voci di stato patrimoniale e conto economico nel medesimo ordine logico degli schemi

Principali novità:

- indicazione dei ricavi/costi di entità eccezionale
- ampliamento delle informazioni su impegni finanziari, garanzie e passività potenziali
- indicazione del numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio
- eventi successivi alla data di bilancio (ad eccezione delle piccole)
- proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

Le novità della Direttiva 2013/34/UE

Nota integrativa

Schema di decreto

Mantenuto approccio 'top-down': obblighi generali ed esenzioni per i soggetti che redigono i bilanci in forma abbreviata

Principali novità dell'art. 2427

- n. 9) Ampliamento delle informazioni su impegni finanziari, garanzie e passività potenziali
- n. 13) Indicazione dei ricavi/costi di entità eccezionale
- n. 23) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
- n. 26) La proposta della destinazione dell'utile d'esercizio



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Le novità della Direttiva 2013/34/UE

Il bilancio consolidato

Luca Magnano San Lio
Commissione Principi Contabili
Revisore legale - Senior Manager KPMG

20 maggio 2015

Le novità della Direttiva 2013/34/UE

Casi di esonero

Al di là di una esposizione maggiormente organica, rispetto ai soggetti obbligati ed alla nozione di controllo la Direttiva 34 non introduce sostanziali novità

I casi di esonero contemplati dalla Direttiva 34 sono:

- esonero per i piccoli gruppi (novità)
- facoltà agli Stati Membri di esonerare i gruppi di medie dimensioni (prevista dalla precedente Direttiva e recepita in Italia)
- esonero per i gruppi di medie dimensioni se l'impresa madre non è una società di capitali od di persone con soci a responsabilità limitata
- esonero per le sub-holdings
- esonero per irrilevanza

Le novità della Direttiva 2013/34/UE

Modalità di redazione

Le principali novità sono relative all'eliminazione delle seguenti disposizioni previste nella VII Direttiva:

- possibilità di eliminazione "proporzionale" in base alla frazione di capitale detenuta dall'impresa madre delle operazioni intragruppo
- possibilità di derogare alla eliminazione dei profitti e delle perdite intragruppo quando l'operazione sia conclusa a normali condizioni di mercato e l'eliminazione comporti costi sproporzionati
- possibilità di derogare alla eliminazione dei conti intragruppo quando gli importi considerati presentino un interesse irrilevante rispetto alla clausola generale del bilancio. Tale disposizione è di fatto sostituita dal principio generale della rilevanza
- possibilità di detrarre direttamente dalle riserve la differenza di consolidamento positiva

Inoltre la Direttiva 34 prevede che l'avviamento negativo (buon affare) possa essere contabilizzato direttamente nel conto economico, nel rispetto dei principi generali del bilancio

Le novità della Direttiva 2013/34/UE

Novità dello schema di recepimento

Oltre alle novità derivanti dal coordinamento con lo schema di decreto sul bilancio d'esercizio (obbligo di rendiconto finanziario, eliminazione delle partite straordinarie e dei conti d'ordine, etc.), si rilevano le seguenti:

- la facoltà di esonero dalla redazione del bilancio consolidato per limiti dimensionali non è applicabile ai Gruppi in cui sono presenti EIP (in precedenza: società quotate)
- in caso di esonero dalla redazione del bilancio consolidato per sottogruppi, è obbligatorio depositare il bilancio consolidato della capogruppo estera redatto in italiano o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale
- a differenza di annullamento positiva è iscritta nella voce Avviamento (in precedenza "Differenza da consolidamento" salvo i casi in cui debba essere imputata in tutto o in parte a conto economico (in precedenza "portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima")